

Mantova, lì **18 gennaio 2013****Circolare N. 02/2013****Alle Aziende Clienti**

- Loro Sedi -

LEGGE DI STABILITA' 2013

La L. 24.12.2012 n. 228 costituisce la legge di stabilità per il 2013, entrata in vigore l'1.1.2013 (art. 1 co. 561).

In riferimento alla legge di stabilità, di seguito si propongono le principali

➤ **NOVITÀ IN MATERIA DI IMPOSTE DIRETTE**

Le novità in materia di imposte dirette riguardano prevalentemente:

- la deducibilità delle auto aziendali e dei professionisti,
- la riapertura della rideterminazione del costo delle partecipazioni non quotate e dei terreni,
- la tassazione dei redditi dei terreni e delle società agricole,
- le detrazioni IRPEF per i figli a carico, gli oneri detraibili e
- la proroga di alcune agevolazioni.

DEDUCIBILITÀ DELLE AUTO AZIENDALI E DEI PROFESSIONISTI

L'art. 1 co. 501 della L. 24.12.2012 n. 228 **riduce ulteriormente al 20%**, rispetto alla riduzione al 27,50% già prevista dall'art. 4 co. 72 lett. a) della L. 28.6.2012 n. 92, la percentuale di deducibilità dei veicoli aziendali e dei professionisti di cui all'art. 164 co. 1 lett. b) del TUIR.

- **Veicoli aziendali a deducibilità parziale:** L'art. 4 co. 72 lett. a) della L. 92/2012, modificando l'art. 164 co. 1 lett. b) del TUIR, aveva già ridotto dal 40% al 27,50% la quota di deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi relativi alle autovetture, agli autocaravan, ai ciclomotori e ai motocicli, che non sono utilizzati esclusivamente come beni strumentali all'attività d'impresa.

Per effetto delle modifiche apportate dalla L. 228/2012, la suddetta **percentuale di deducibilità viene ulteriormente ridotta al 20%**.

Mantenimento dei limiti di costo fiscalmente riconosciuto

Nessuna modifica è stata apportata, invece, con riferimento al tetto massimo di costo fiscalmente riconosciuto previsto dall'art. 164 co. 1 lett. b) del TUIR.

Si ricorda che è previsto un tetto massimo di riconoscimento fiscale del costo d'acquisto sostenuto per l'acquisto del mezzo di trasporto, pari a:

- 18.075,99 euro, per le autovetture e gli autocaravan;
 - 4.131,66 euro, per i motocicli;
 - 2.065,83 euro, per i ciclomotori.
- Gli stessi limiti valgono nel caso in cui sia stato stipulato un contratto di leasing.*

In caso di noleggio o locazione, invece, non si tiene conto della parte di costo anno che eccede:

- 3.615,20 euro, per le autovetture e gli autocaravan;
- 774,69 euro, per i motocicli;
- 413,17 euro, per i ciclomotori.

- **Veicoli dei professionisti.** La riduzione della percentuale di deducibilità al 20% opera anche con riferimento ai veicoli utilizzati da esercenti arti e professioni. Resta fermo che, in tal caso, la deducibilità è consentita limitatamente ad un solo veicolo.

Studio Mantovani & Associati S.S.
Consulenza Aziendale
Commerciale e Tributaria

Mantovani Dott. Rag. Sergio
Scaini Rag. Andrea
Mantovani Dott. Rag. Michele
Vecchi Rag. Cristina
Mantovani Rag. Matteo

Mantova - Palazzo Magni
Via Acerbi 35
telefono 0376/369448/9 - 224070/1
telefax 0376/369449
Codice Fiscale e
Partita Iva 01681060206

Mantovani & Associati



Studio Professionale Certificato
ISO 9001 per i seguenti servizi:

- **Progettazione ed erogazione di:**
 - Servizi contabili e fiscali inclusa la gestione degli adempimenti relativi;
 - Servizi di consulenza tecnico professionale in materia di:
 - Operazioni societarie straordinarie,
 - Predisposizione ed analisi di bilanci,
 - Sistemi contabili e finanziari,
 - Valutazione di aziende,
 - Diritto societario.
 - Servizi di assistenza e rappresentanza nel contenzioso tributario;
 - Servizi amministrativi;
- Erogazione di servizi di Controllo legale dei conti

Responsabile Assicurazione Qualità
RAG. ANDREA SCAINI

**Professionisti collaboratori:**

Arveti D.ssa Nives
Campostrini Rag. Barbara
Lodigiani Rag. Angelo
Mondadori Rag. Mara
Monesi Rag. Arianna
Pinzetta D.ssa Luisa
Sega D.ssa Barbara
Scaini Dott. Fabio



Se l'attività è svolta da società semplici o da associazioni di cui all'art. 5 del TUIR, la deducibilità è consentita soltanto per un veicolo per ogni socio o associato.

– **Veicoli degli agenti e rappresentanti di commercio:** **Nessuna modifica** viene fatta con riferimento alla deducibilità riconosciuta ai veicoli utilizzati da agenti e rappresentanti di commercio. Di conseguenza, resta ferma la deducibilità all'80% per i veicoli utilizzati da agenti e rappresentanti di commercio, con i medesimi limiti di costo fiscalmente rilevante previsti dall'art. 164 co. 1 lett. b) del TUIR (*costo massimo di € 25.823,00*).

– **Veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti:** L'art. 4 co. 72 lett. b) della L. 92/2012 aveva ridotto dal 90% al 70% la percentuale di deducibilità, di cui all'art. 164 co. 1 lett. b-bis) del TUIR, prevista per i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta. La L. 228/2012 non ha ulteriormente modificato tale percentuale di deducibilità.

– **Decorrenza:** Le nuove percentuali di deducibilità, **in misura pari al 20%** o al 70%, si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 18.7.2012, data di entrata in vigore della suddetta L. 92/2012, quindi **a decorrere dall'1.1.2013 per i soggetti "solari"**.

Di conseguenza, la percentuale di deducibilità del 20% sostituisce direttamente la percentuale del 40%, non trovando applicazione, di fatto, la percentuale del 27,50% prevista dalla L. 92/2012.

RIAPERTURA DELLA RIDETERMINAZIONE DEL COSTO O VALORE DI ACQUISTO DELLE PARTECIPAZIONI NON QUOTATE E DEI TERRENI

L'art. 1 co. 473 della L. 24.12.2012 n. 228 ha nuovamente **riaperto i termini per la rideterminazione del costo o valore d'acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni (agricoli o edificabili), non detenuti in regime d'impresa**, prevista, rispettivamente, dagli artt. 5 e 7 della L. 28.12.2001 n. 448 e già oggetto di numerose proroghe, mediante la redazione di un'apposita perizia giurata di stima e il versamento della prevista imposta sostitutiva.

A seguito della rideterminazione, il costo fiscalmente rilevante delle partecipazioni o dei terreni è assunto nella misura indicata nella perizia di stima; l'operazione, quindi, permette di ridurre le eventuali plusvalenze che si formeranno a seguito della cessione a titolo oneroso.

– Soggetti interessati

La disciplina in esame si applica:

- alle persone fisiche, per le operazioni non rientranti nell'esercizio di attività d'impresa;
- alle società semplici e ai soggetti ad esse equiparate ai sensi dell'art. 5 del TUIR;
- agli enti non commerciali, se l'operazione da cui deriva la plusvalenza non è effettuata nell'esercizio di impresa;
- ai soggetti non residenti, per le operazioni non riferibili a stabili organizzazioni.

Inoltre, la riapertura disposta dalla L. 228/2012 dovrebbe riguardare anche le società di capitali, ma al riguardo si è in attesa di chiarimenti,:

- i cui beni, nel periodo di applicazione delle disposizioni in argomento, sono stati oggetto di misure cautelari;
- che all'esito del giudizio ne abbiano riacquisito la piena titolarità.

– **Possesso:** Per avvalersi della riapertura di cui alla L. 228/2012, il possesso della partecipazione non quotata o del terreno deve essere verificato alla data **dell'01.01.2013** (prima 1.7.2011).

Pertanto, non possono beneficiare della disciplina in esame i soggetti che:

- non sono più possessori delle partecipazioni o dei terreni alla data dell'1.1.2013;
- hanno acquisito le partecipazioni dopo l'1.1.2013, compresi eredi e donatari.

La rideterminazione del costo o valore di acquisto può avvenire anche:

- in relazione solo ad alcune delle partecipazioni o dei terreni posseduti dallo stesso soggetto;
- in forma parziale, in relazione alla singola partecipazione o al singolo terreno posseduto.

– **Misura dell'imposta sostitutiva dovuta:** Resta confermata la misura dell'imposta sostitutiva dovuta per la rideterminazione del costo o valore di acquisto delle partecipazioni o dei terreni, calcolata sull'intero valore risultante dalla perizia (e non quindi sull'incremento di valore attribuito), pari al:

- **2%**, per le partecipazioni "non qualificate" (art. 67 co. 1 lett. c-bis) del TUIR);
- **4%**, per le partecipazioni "qualificate" (art. 67 co. 1 lett. c) del TUIR) e i terreni.

Se la partecipazione posseduta è "qualificata", l'imposta sostitutiva è comunque dovuta nella misura del 4%, anche se la porzione rivalutata è inferiore alle soglie di qualificazione.

– **Adempimenti: entro il 30.06.2013**, termine che cadendo di domenica viene prorogato all'1.7.2013, è necessario che:

- un professionista abilitato (es. dottore commercialista, ingegnere, geometra, ecc.) rediga e asseveri la perizia di stima della partecipazione non quotata o del terreno;
- il contribuente interessato versi la prevista imposta sostitutiva:
 - per l'intero ammontare;
 - ovvero, in caso di rateizzazione, limitatamente alla prima delle tre rate annuali di pari importo.

– **Partecipazioni e terreni già rivalutati:** L'art. 7 co. 2 lett. ee), ff) e gg) del DL 13.5.2011 n. 70, convertito nella L. 12.7.2011 n. 106, con riferimento alla precedente riapertura dei termini, ha previsto particolari disposizioni in relazione ai soggetti che si sono già avvalsi della facoltà di rideterminare il costo o valore d'acquisto delle partecipazioni non quotate e dei terreni e che effettuano una nuova rivalutazione.

Tali disposizioni, anche se non espressamente richiamate dalla L. 228/2012, devono ritenersi applicabili anche in relazione alla relativa riapertura dei termini.

Pertanto, i soggetti che hanno già effettuato una precedente rideterminazione del costo delle partecipazioni non quotate o dei terreni e che intendono effettuare una nuova rivalutazione con riferimento all'1.1.2013:

- possono **scomputare** dall'imposta sostitutiva dovuta per la nuova rivalutazione l'importo relativo all'imposta sostitutiva già versata;
- i soggetti che non effettuano il suddetto scomputo possono chiedere il **rimborso** dell'imposta sostitutiva già pagata, entro il termine di 48 mesi stabilito dall'art. 38 del DPR 602/73: l'importo del rimborso non può comunque essere superiore all'imposta sostitutiva dovuta per l'ultima rideterminazione effettuata.

Esclusione del pagamento delle rate residue

Se il contribuente, in relazione alla precedente rivalutazione, si era avvalso della rateizzazione dell'imposta sostitutiva dovuta, non è tuttavia tenuto a versare la rata o le rate, non ancora scadute, relative alla "vecchia" rivalutazione.

In pratica, attualmente, se viene rivalutata una partecipazione o un terreno posseduto all'1.1.2013 e già rivalutato all'1.7.2011, sarà possibile non versare la seconda e la terza rata, scadenti rispettivamente l'1.7.2013 e il 30.6.2014.

Nuova perizia che riporta un valore inferiore

Secondo quanto chiarito dall'Agenzia delle Entrate, la possibilità di effettuare una nuova rideterminazione del costo fiscale è consentita anche nel caso in cui la seconda perizia giurata di stima riporti un valore inferiore a quello risultante dalla precedente perizia.

RIALLINEAMENTO DEI VALORI DELLE ATTIVITÀ IMMATERIALI E DELLE PARTECIPAZIONI

L'art. 1 co. 502-505 della L. 24.12.2012 n. 228 ha modificato il regime del riallineamento dei valori delle attività immateriali e delle partecipazioni introdotto dall'art. 23 co. 12 del DL 6.7.2011 n. 98 convertito nella L. 15.7.2011 n. 111. In sostanza, l'intervento in argomento ha rinviato i benefici previsti da tale regime agevolato.

In merito, si ricorda che l'art. 15 co. 10-bis e 10-ter del DL 29.11.2008 n. 185, convertito nella L. 28.1.2009 n. 2, ha previsto, attraverso l'applicazione di un'imposta sostitutiva del 16%:

- la possibilità di riallineare il maggior valore delle partecipazioni di controllo iscritte in bilancio a seguito delle operazioni di conferimento, fusione e scissione, a titolo di avviamento, marchi d'impresa ed altre attività immateriali;
- la possibilità di riallineare il maggior valore delle partecipazioni di controllo acquisite nell'ambito di operazioni di cessione di azienda o di cessione di partecipazione, attribuiti ad avviamento, marchi di impresa e altre attività immateriali.

– **Operazioni straordinarie affrancabili:** Il regime dell'imposta sostitutiva si applica ai soggetti di seguito indicati, che abbiano iscritto nel bilancio individuale una partecipazione di controllo per effetto di un'operazione straordinaria traslativa:

- incorporanti o risultanti dalla fusione in operazioni di fusione;
- beneficiari in operazioni di scissione;
- conferitari in operazioni di conferimento d'azienda, conferimento di partecipazioni di controllo ai sensi dell'art. 175 del TUIR oppure in ipotesi di scambio di partecipazioni mediante conferimento ai sensi dell'art. 177 del TUIR;
- cessionari in ipotesi di compravendita di partecipazione di controllo;
- cessionari in ipotesi di compravendita d'azienda, che includa partecipazioni di controllo;
- scambianti che, per effetto di operazioni di scambio di partecipazioni mediante permuta ai sensi dell'art. 177 del TUIR, ricevono a loro volta una partecipazione di controllo;
- soci che, per effetto del rapporto di concambio, ricevono una partecipazione di controllo a seguito di un'operazione di fusione o scissione;
- conferenti che ricevono una partecipazione di controllo in operazioni di conferimento di azienda;
- conferenti che, per effetto di operazioni di conferimento di partecipazioni di controllo ai sensi dell'art. 175 del TUIR, ricevono a loro volta una partecipazione di controllo;
- conferenti che, per effetto di operazioni di scambio di partecipazioni mediante conferimento ai sensi dell'articolo 177 del TUIR, ricevono a loro volta una partecipazione di controllo.

Tali soggetti possono esercitare l'opzione per il regime dell'imposta sostitutiva a condizione che facciano parte di un gruppo nel cui bilancio consolidato, a seguito di una delle ipotesi sopracitate, sia stata iscritta una voce a titolo di avviamento, marchi di impresa e altre attività immateriali.

– **Effetti del riallineamento:** L'affrancamento consente di ottenere il riconoscimento ai fini fiscali dell'avviamento, dei marchi e delle altre attività immateriali "consolidate", il cui valore nel bilancio d'esercizio della società è espresso nell'ambito del valore della partecipazione di controllo.

A seguito delle modifiche operate dalla L. 228/2012:

- per il riallineamento relativo ad operazioni effettuate fino al periodo d'imposta in corso al 31.12.2010, gli effetti decorrono dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2017;
- gli effetti del riallineamento effettuato sulle operazioni del periodo d'imposta in corso al 31.12.2011 decorrono dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2019.

– **Eliminazione del versamento rateale:** La L. 228/2012 elimina anche il versamento rateale dell'imposta sostitutiva del 16%. Essa dovrà quindi essere corrisposta all'Erario entro il termine del versamento del saldo delle imposte sui redditi riferite al periodo d'imposta 2012.

RIVALUTAZIONE DEL REDDITO DOMINICALE E DEL REDDITO AGRARIO DEI TERRENI

Ai sensi dell'art. 1 co. 512 della L. 24.12.2012 n. 228, il reddito dominicale e il reddito agrario dei terreni sono rivalutati del 15%.

La suddetta rivalutazione si applica sull'importo risultante dalla rivalutazione operata ai sensi dell'art. 3 co. 50 della L. 23.12.96 n. 662, quindi dopo avere rivalutato:

- il reddito dominicale, dell'80%;
- il reddito agrario, del 70%.

Pertanto:

- il reddito dominicale, già aumentato dell'80%, sarà ulteriormente incrementato del 15%;
- il reddito agrario, già aumentato del 70%, sarà ulteriormente incrementato del 15%.



– Terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali

La nuova rivalutazione è ridotta dal 15% al 5% in relazione ai terreni agricoli, compresi quelli non coltivati, posseduti e condotti da coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti nella previdenza agricola.

Anche in tale caso, la nuova rivalutazione del 5% si applica sull'importo risultante dalla rivalutazione operata ai sensi della suddetta L. 662/96.

Per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali, pertanto:

- il reddito dominicale, già aumentato dell'80%, sarà ulteriormente incrementato del 5%;
- il reddito agrario, già aumentato del 70%, sarà ulteriormente incrementato del 5%.

– Ambito applicativo della rivalutazione

Le rivalutazioni in esame si applicano:

- ai soli fini della determinazione delle imposte sui redditi;
- per i periodi d'imposta 2013, 2014 e 2015.

ABROGAZIONE DEI REGIMI DI TASSAZIONE FORFETTARIA DELLE SOCIETÀ AGRICOLE

I co. 513 e 514 dell'art. 1 della L. 24.12.2012 n. 228 contengono disposizioni riguardanti la determinazione del reddito delle società agricole.

In particolare, vengono abrogati i co. 1093 e 1094 dell'art. 1 della L. 27.12.2006 n. 296, ai sensi dei quali era previsto un regime agevolato di imposizione diretta in favore dei seguenti soggetti:

- snc, sas, srl e società cooperative, che rivestano la qualifica di società agricola ai sensi dell'art. 2 del DLgs. 29.3.2004 n. 99 (art. 1 co. 1093); si tratta delle società che hanno quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività di cui all'art. 2135 c.c. e che contengono nella propria ragione o denominazione sociale l'indicazione di "società agricola";
- snc, sas e srl costituite da imprenditori agricoli, che esercitano esclusivamente attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli ceduti dai soci (art. 1 co. 1094).

Le società agricole di cui al citato co. 1093 potevano optare per un regime in base al quale le attività agricole (ivi comprese quelle connesse) di cui all'art. 32 del TUIR generano reddito imponibile:

- non già in base alle corrispondenti risultanze di bilancio ("a costi e ricavi");
- bensì in base al reddito agrario del fondo (figurativo, determinato su base catastale).

Le società agricole di cui al citato co. 1094 potevano invece optare per la determinazione del reddito applicando all'ammontare dei ricavi il coefficiente di redditività del 25%.

Le suddette opzioni sono:

- vincolanti per un triennio;
- valide fino a revoca.

Oltre all'abrogazione dei suddetti regimi opzionali, il co. 513 in commento ha previsto la perdita di efficacia delle relative opzioni esercitate.

– **Decorrenza:** Il co. 513 dell'art. 1 della L. 228/2012 recita: "I commi 1093 e 1094 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, sono abrogati e le opzioni esercitate ai sensi dei medesimi commi perdono efficacia con effetto dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2014".

AUMENTO DEGLI IMPORTI DELLE DETRAZIONI IRPEF PER I FIGLI A CARICO

L'art. 1 co. 483 della L. 24.12.2012 n. 228, modificando l'art. 12 co. 1 lett. c) del TUIR, **aumenta le detrazioni IRPEF previste per i figli a carico.**

In particolare, la detrazione d'imposta per ciascun figlio a carico, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi o affidati, viene incrementata:

- da 800,00 a 950,00 euro;
- se il figlio ha un'età inferiore a tre anni, da 900,00 a 1.220,00 euro.



– **Figli portatori di *handicap***: Viene incrementata anche l'ulteriore detrazione prevista per ogni figlio a carico portatore di handicap, che passa da 220,00 a 400,00 euro.

In tal caso, le nuove detrazioni diventano quindi di:

- 1.350,00 euro, se il figlio ha un'età pari o superiore a tre anni;
- ovvero 1.620,00 euro, se il figlio ha un'età inferiore a tre anni.

– **Contribuenti con almeno quattro figli a carico**: Per i contribuenti con almeno quattro figli a carico è confermata l'ulteriore detrazione di 200,00 euro per ciascun figlio.

– **Determinazione degli importi effettivamente spettanti**: I suddetti importi delle detrazioni sono però "teorici", in quanto rimane invariato il complesso meccanismo previsto per parametrare l'ammontare della detrazione effettivamente spettante al reddito complessivo del contribuente che ha i figli a carico.


– **Decorrenza**: Le nuove misure delle detrazioni per figli a carico si applicano a decorrere dall'1.1.2013, quindi:

- in sede di dichiarazione dei redditi relativi al 2013 (730/2014 ovvero UNICO 2014 PF);
- ovvero in sede di applicazione delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, a partire da quelli relativi al 2013, se il lavoratore o pensionato ne ha fatto apposita richiesta ai sensi dell'art. 23 co. 2 lett. a) del TUIR.

– **Ulteriore detrazione per famiglie numerose**: Nessuna modifica è stata invece apportata all'ulteriore detrazione di 1.200,00 euro a favore dei genitori con almeno quattro figli a carico, prevista dall'art. 12 co. 1-bis del TUIR, quale "bonus" complessivo e unitario a beneficio della famiglia numerosa.

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento si dovesse rendere necessario.

Studio Mantovani & Associati s.s.
Dr. Sergio Mantovani



Le circolari sono disponibili anche sul sito www.mantovanieassociati.it (per i clienti in possesso di password)